COMMISSIONE VII

DIFESA

XXXII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAIATI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2234) 396

PRESIDENTE 396, 397

ABATE, *Relatore* 386

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 397

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

BOLOGNA ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (265-*B*) . . . 397

PRESIDENTE 397, 398

LEONE RAFFAELE, *Relatore* 397

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. 398

PAG.

Disegno di legge (*Rinvio della discussione*):

Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2238) 398

PRESIDENTE 398

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Facoltà di assumere medici civli convenzionati presso gli stabilimenti militari dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2235) 399

PRESIDENTE 399, 401, 402, 403

DE MEO, *Relatore* 399, 400, 401

LEONE RAFFAELE 399, 401

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 400, 402

NATALI 400, 401, 402

BUFFONE 401

ABATE 402

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2233) 403

PRESIDENTE 403, 404, 405
BUFFONE, *Relatore* 403, 404
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 404
DE MEO 403, 404
LEONE RAFFAELE 404

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari (2099) . . . 405

PRESIDENTE 405
BUFFONE, *Relatore* 405
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 405

Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli della ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2196) 406

PRESIDENTE 406, 407
LEONE RAFFAELE, *Relatore* 406
GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 406

Votazione segreta:

PRESIDENTE 407

La seduta comincia alle 9,40.

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del Genio navale e delle Armi navali (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2234).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali ».

Il Relatore onorevole Abate ha facoltà di svolgere la relazione.

ABATE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati a dare la nostra approvazione ad un disegno di legge presentato dal Ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro, relativo alla elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali.

Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente Commissione del Senato. Come i colleghi sanno, alla data odierna, possono partecipare a tali concorsi i giovani che, oltre ad essere in possesso del richiesto titolo di studio, non abbiano superato il ventunesimo anno di età. Tale limite veniva stabilito dall'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, poi modificato dall'articolo 3 della legge 6 giugno 1935, n. 1280. L'articolo 3 di quest'ultima legge, recita: « I limiti di età previsti dall'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, per quanto riguarda i concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali è elevato da 20 a 21 anni ».

Il legislatore, tuttavia non poteva perdere di vista gli interessi di quei giovani che volgevano la loro attenzione ad altri corpi per i quali erano già stati fissati dei precisi limiti. Con la legge 26 gennaio 1963, n. 52, nel riordinare il Corpo del genio aeronautico, si introduceva per tale corpo un sistema di reclutamento analogo a quello previsto per i corpi della Marina, rinviando, per quanto concerne i requisiti di ammissione all'Accademia aeronautica, alle disposizioni del decreto 25 marzo 1941, n. 472, il quale al secondo capoverso dell'articolo 6 recita: « L'ammissione degli allievi al corso normale dell'Accademia aeronautica ha luogo per pubblici concorsi e per i giovani che abbiano il diciassettesimo anno e non abbiano superato il ventiduesimo anno di età al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ».

È chiaro che necessitava uniformare le disposizioni in vigore per la Marina e per l'Aeronautica ed è per questo che il Ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro ha presentato il disegno di legge all'esame che, come dicevo, i colleghi della IV Commissione del Senato hanno già approvato

e che prevede l'elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale, al ventiduesimo anno.

Per questi motivi chiedo alla Commissione di voler esprimere il suo voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo al parere favorevole del Relatore; desidero, inoltre, far notare che, in realtà, si tratta di un provvedimento che tende a permettere un più ampio reclutamento, perché sulla base del nuovo limite minimo di ventidue anni di età saranno certamente in maggior numero coloro che chiederanno di essere ammessi a sostenere il concorso di ammissione al primo anno di corso. Spero, quindi, che la Commissione si uniformi al parere favorevole espresso nella sua relazione dall'onorevole Abate e approvi questo provvedimento che è già stato approvato dalla IV Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

« Il limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale per allievi ufficiali dei corpi del genio navale e delle armi navali è elevato a 22 anni ».

Comunico che trattandosi di articolo unico, e non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bologna ed altri: Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili (Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato) (265-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di iniziativa dei deputati Bologna, Belci, Corona Giacomo e Gagliardi: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili », approvata dalla VII commissione della Camera nella seduta del 24 febbraio 1965, e modificata dalla IV Commissione del Senato nella seduta del 5 maggio 1965. Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Leone Raffaele.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Tutti i colleghi ricorderanno certamente che il provvedimento in esame riguarda gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle Forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili. Devo dire che l'aggettivo « inaccessibili » non ha incontrato il favore della stampa; questa dizione non è forse quella esatta, ma faccio presente che in caso di correzione di questo aggettivo, la proposta di legge dovrà tornare ancora una volta al Senato.

Gli ufficiali e i sottufficiali delle categorie previste dovrebbero dunque essere trattenuti in servizio, sempre che conservino la incondizionata idoneità al servizio militare, fino al compimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto. In linea generale la proposta di legge è stata mantenuta inalterata, ma modifiche sono state apportate dalla Commissione IV del Senato agli articoli 2 e 4 del progetto. All'articolo 2, il testo approvato dalla Commissione della Camera stabiliva che gli ufficiali di cui si parlava nell'articolo 1 potessero conseguire una promozione, se di grado inferiore a tenente colonnello. I colleghi del Senato hanno ritenuto opportuno concedere questa promozione anche ai sottufficiali del congedo della Marina e dell'Aeronautica. L'articolo prosegue stabilendo che l'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo ed aggiunge che verranno presi in considerazione coloro che avranno prestato almeno tre anni di servizio nel ruolo rivestito, ferme restando per i sottufficiali dell'Esercito le norme per essi previste. Questa differenza di trattamento tra sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica e sottufficiali dell'Esercito, deriva dal fatto che per i sottufficiali dell'Esercito l'avanzamento avviene in modo più rapido rispetto a quelli della Marina e dell'Aeronautica.

Oltre a questa modifica all'articolo 2, vi è poi una variante nell'articolo 4, perché naturalmente è prevista la copertura per la maggiore spesa, spesa consistente in quattro milioni. Poiché, quindi, la copertura è prevista, mi auguro che la Commissione approvi

questa proposta di legge che ha subito già troppi rinvii.

PRESIDENTE. Comunico che in questo momento è giunta la notizia che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sulla proposta di legge.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda la dizione « inaccessibili », il governo si rimette alle decisioni della Commissione; faccio, tuttavia, rilevare l'urgenza del provvedimento. Desidero aggiungere che nel primo esame alla Camera, non fu possibile includere nel provvedimento i sottufficiali a causa delle difficoltà di ordine finanziario che vennero, però superate, cosicché, oggi, sono assicurati gli ulteriori quattro milioni necessari per i sottufficiali: tre milioni per la Marina e un milione per l'Aeronautica. Le ragioni della differenza nel trattamento corrisposto ai sottufficiali delle tre armi sono state giustamente rilevate dal Relatore. Credo che il provvedimento sodisfi le esigenze del ristretto gruppo di ufficiali e sottufficiali interessati e spero quindi che la proposta di legge sia approvata nella nuova formulazione datale dalla IV Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento. L'articolo I non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

La IV Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

Gli ufficiali appartenenti alla categoria della riserva di complemento e di grado inferiore a tenente colonnello e i sottufficiali del congedo della Marina e dell'Aeronautica di cui all'articolo precedente possono, in deroga alle disposizioni vigenti, conseguire una promozione.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare l'aliquota di ruolo. Sono valutati gli ufficiali ed i sottufficiali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio nel grado rivestito.

Per i sottufficiali dell'Esercito restano ferme le norme per essi previste.

Poiché nessuno chiede di parlare pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

L'articolo 3 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

All'onere di lire 14.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede per lire 14.119.400 a carico del capitolo 2001 e per lire 407.200 a carico del capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario medesimo.

La Commissione IV del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

All'onere di lire 18.526.600, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1965, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo n. 2071 per lire 14.119.400, del capitolo n. 2592, per lire 3.000.000.000 e del capitolo n. 3043 per lire 1.407.200 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché nessuno chiede di parlare, pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.

(*È approvato*).

Comunico che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2238).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo e dell'indennità sup-

plementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica ».

Poiché il Relatore, onorevole Fornale, è assente, ritengo opportuno chiedere alla Commissione un breve rinvio della discussione del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti militari dell'Esercito (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2235).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti militari dell'Esercito, già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

L'onorevole De Meo ha facoltà di svolgere la relazione.

DE MEO, *Relatore*. Il disegno di legge: « Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti militari dell'Esercito », già approvato dalla competente Commissione del Senato è oggi oggetto di discussione da parte della nostra Commissione. Su questo disegno di legge la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, non esimendosi, per altro, dall'esprimere un suo suggerimento che, a mio avviso, non è del tutto pertinente.

Il Ministro della difesa, infatti, presenta questo disegno di legge per sopperire alle notevolissime deficienze che esistono nel campo sanitario dell'Esercito derivanti dal fatto che vi sono oltre 300 vacanze nei posti di tenente e capitano. Ora non potendo questo servizio far fronte a tutte le esigenze, il Ministro della difesa è costretto a presentare questo disegno di legge al fine di eliminare l'inconveniente. La Commissione bilancio per tutta risposta, ci dice: « Fate i pubblici concorsi ». Ma se sono proprio i pubblici concorsi che vanno deserti!

Comunque, signor Presidente, prescindendo dal suggerimento della Commissione bilancio, il mio parere è favorevole e prego, quindi, la Commissione di approvare questo disegno di legge con la speranza che si possano eliminare, almeno in parte, le attuali deficienze. Ho detto speranza, perché il compenso di 100 mila lire mensili e non oltre, riservato ai medici convenzionati, credo – e non sono lontano dal vero dicendo questo – che creerà o farà permanere quella condizione strana per cui saranno non facili le convenzioni con singoli medici specializzati. Il compenso di 100 mila lire, che non si può aumentare, è del tutto inadeguato, soprattutto se si consideri il settore degli specialisti, ed è superato da tutti gli accordi sindacali con gli ordini dei medici.

Noi ci auguriamo, comunque, che il Ministro della difesa possa essere agevolato e trovare consenzienti i medici per queste prestazioni straordinarie che andranno a fare.

Naturalmente gli assunti non potranno eccedere il numero delle vacanze che ogni anno sarà stabilito dal Ministro della difesa con apposito decreto: si parla nel progetto di un massimo di 300 unità. Il contratto non può superare il periodo di un anno, ma è rinnovabile.

Si tratta di un problema ben noto a tutti i colleghi per cui non posso che concludere, auspicando l'approvazione del progetto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONE RAFFAELE. Ritengo di dover dire qualche cosa perché conosco un po' il dramma di questa situazione e concordo in gran parte con quanto ha detto il Relatore onorevole De Meo, nel senso che con questo disegno di legge non si risolve il vero problema. E comprendo anche la stranezza apparente di dire: si facciano i concorsi, quando i concorsi, di fatto, vanno deserti. Ma allora qual'è la soluzione? È evidente che nessun medico specialista aspirerà ad entrare nel Corpo di sanità dell'Esercito con lo stipendio che ivi è corrisposto ai medici specialisti e generici. Secondo me, quindi, bisognerebbe rivedere proprio gli stipendi che si danno agli ufficiali medici, ed una volta riviste le tabelle remunerative, allora si potranno fare i concorsi.

Per risolvere il problema in modo generale è quindi necessario, a mio giudizio, rivedere anzitutto le tabelle. E' chiaro poi che provvedimenti come questo al nostro esame non possono risolvere il problema, ed anzi esso avrebbe miglior soluzione se invece che per 300 o 250 persone, alle condizioni previste dal disegno di legge, riguardasse un numero minore di medici (50 o 100) ma a condizioni migliori: si creerebbero così le premesse per reclutare nell'Esercito gli spe-

cialisti ed il servizio sarebbe assicurato a tutti i militari, nel mentre, con la soluzione qui prospettata è dubbio che il servizio verrà assicurato in modo sodisfacente.

Nel chiedere scusa per questa breve digressione, devo ribadire che a mio avviso la soluzione può consistere solo nel far tornare nell'Esercito anche i medici che sono lontani dall'Esercito.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla V Commissione (Bilancio):

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, prospettando per altro alla Commissione di merito l'opportunità di procedere per quanto possibile e quanto prima all'assunzione dei medici per pubblici concorsi, ovvero di intrattenere convenzioni con enti ospedalieri anziché con singoli privati specialisti ».

L'onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di parlare per una dichiarazione preliminare. Ne ha facoltà.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo deve prendere atto di questo parere espresso dalla Commissione bilancio, se non altro perché potrebbe essere imputato a sua responsabilità l'aver disatteso una sì chiara indicazione. Ma nel prendere atto di tale parere, pensa che si possa addivenire soltanto in linea amministrativa e non anche legislativa, ad un parziale accoglimento di taluni di quelli che sono stati definiti « suggerimenti » della Commissione bilancio e che, a parere del Governo, non sono fuori della realtà né scolastica, né igienico-sanitaria, né tantomeno sociale del nostro Paese. Come avviene in concreto questo convenzionamento di medici specialisti ? Avviene per iniziativa della direzione generale di sanità con un normale tipo di contrattazione privata con la quale, definite le ore e le specialità per le quali si richiede la prestazione straordinaria dei medici, si approva una convenzione che ha un carattere del tutto anomalo rispetto ai contratti tipici di lavoro o di esecuzione.

E tuttavia, poiché è stato suggerito che queste convenzioni possano essere fatte attraverso accordi con enti ospedalieri, anziché con singoli medici, a mio personale giudizio, penso che si potrebbe accogliere il suggerimento in pratica, ma senza, per altro, trasferirlo nell'ambito del testo legislativo. La questione, se la Commissione lo ritiene opportuno, potrebbe essere risolta con la presentazione di un ordine del giorno in cui si impegni il Governo a riesaminare la questione dal punto di vista più generale indicato dalla Commissione Bilancio.

Siamo perfettamente d'accordo che non può pensarsi ad una apprezzabile soluzione del problema prima ancora che sia ordinata la parte relativa alla carriera degli ufficiali medici.

Quindi *nulla quaestio* sul problema di fondo, e noi ci auguriamo che la Commissione, eventualmente, ci indichi una certa strada da seguire, da questo punto di vista.

Per quanto riguarda il suggerimento della Commissione bilancio, noi non possiamo che rimetterci al parere della Commissione, pur rilevando che in linea puramente amministrativa, ci possiamo impegnare a far presente alla direzione generale che la Commissione bilancio ha indicato l'opportunità che al contratto con singoli medici si preferisca quello con enti ospedalieri che offrirebbe, oltre tutto, maggior affidamento.

NATALI. Devo dire che a mio modesto parere il suggerimento dato dalla Commissione bilancio avrebbe anche potuto essere espresso in questa stessa Commissione. È interessante il suggerimento relativo ai pubblici concorsi, ma in Italia il problema della sanità militare è un problema di fondo che non può essere certamente risolto coi pubblici concorsi. Mentre negli altri paesi infatti, e per le esperienze che sono in grado di fare e per le attrezzature che hanno a disposizione, i medici militari sono su un piano di notevole prestigio, qui da noi non godono di molta stima. Il problema che ci si presenta attualmente è comunque quello delle convenzioni. Per determinate prestazioni specialistiche sarebbero forse auspicabili convenzioni con gli enti, ma in linea di massima ciò costituirebbe un notevole intralcio, perché le convenzioni con gli enti farebbero sì che i soggetti che dovessero sottoporsi a visite o che avessero bisogno di determinate analisi, dovrebbero girare da un capo all'altro della città per recarsi presso questi enti. E naturalmente dovrebbero essere accompagnati da un sottufficiale. Non credo, quindi, che sia il caso di accogliere il suggerimento dato dalla Commissione bilancio, anche perché il problema, come ha detto l'onorevole Guadalupi, può essere risolto in via amministrativa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non ho detto questo. Ho precisato che la procedura per effettuare queste convenzioni è amministrativa.

DE MEO. Per permettere queste convenzioni in via amministrativa bisognerebbe aggiungere un articolo apposito.

PRESIDENTE. I problemi che sorgono sono comunque più gravi di quelli che potrebbero derivare dall'accompagnamento dei soggetti da parte di un sottufficiale.

NATALI. Penso, comunque, che se il Governo ritiene di dovere accogliere il suggerimento dato dalla Commissione bilancio si dovrà presentare un apposito emendamento.

DE MEO, *Relatore*. Per concludere su questo preciso punto, posso dire che l'onorevole Natali ha sviluppato la materia che io avevo appena accennata. Se la Commissione ritiene di dover accettare il suggerimento della Commissione bilancio, questo suggerimento dovrà essere trasformato in emendamento, perché il Ministero della difesa – sulla scorta di questo testo legislativo – non potrebbe fare convenzioni con enti. Personalmente non sono favorevole alle convenzioni con gli enti, anche perché la copertura stabilita non sarebbe più sufficiente; oltre tutto le convenzioni con gli enti non darebbero una maggiore garanzia. Il Ministero non può assumere più di trecento unità e alla fine i laboratori resterebbero inutilizzati. Credo, quindi, che sia il caso di mantenere le convenzioni coi singoli medici e spero che questa soluzione aiuti la sanità militare.

BUFFONE. Penso che sia giunto il momento di affrontare il problema della sanità militare, dato che la sanità militare può svolgere un compito di notevole rilievo ed anche molto prezioso nella vita del nostro paese. Bisogna decidere se si intenda salvare la sanità militare o se si possa rinunciare ad essa. Come già da tempo è stato fatto per gli ingegneri ed i tecnici della Marina e dell'Aeronautica, si dovrebbe creare un'accademia medica delle Forze armate, con l'obbligo per gli allievi di prestare, dopo la laurea, servizio attivo almeno per sei anni prima di poter tornare alla vita civile. In questo modo si potrebbe creare un corpo scelto di medici. Bisogna ricordare che tutto quello che si fa per la difesa non va perduto, specie per quanto riguarda la qualificazione del personale.

Vi è dunque una serie di motivi che ritengo essenziali per affrontare il problema e vorrei che il rappresentante del Governo facesse presente nell'opportuna sede governativa l'unanime pensiero della Commissione perché venga affrontato e risolto, una volta per tutte il problema della sanità militare.

LEONE RAFFAELE. Tra l'altro col temposi distruggerebbero tutte le attrezzature perché gli specialisti verrebbero assunti per fare le visite e non già per utilizzare e curare, in forma costante, le attrezzature.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, le riserve che sono state fatte in ordine a questo problema mi pare ci abbiano condotto ad esaminare tutti gli aspetti riguardanti il settore sanitario militare. Dirò che altri paesi hanno curato con maggior attenzione questo campo: si pensi, per esempio, all'America dove negli ospedali militari vanno a farsi curare le maggiori autorità, segno evidente che la disponibilità di attrezzature e di professionisti che operano nell'ambito della sanità militare è tale da offrire le massime garanzie.

Tralascio il problema della competenza delle Commissioni. È un annoso problema che certo non può passare senza qualche considerazione. Da parte della Commissione bilancio si è inteso dare un suggerimento, focalizzando la preminenza dell'aspetto pubblicistico su quello privatistico, rilevando, cioè, la possibilità di stipulare convenzioni con enti ospedalieri anziché con singoli medici. Credo però che noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee in cui sono entrate ormai tutte le forze armate dei paesi civili: queste convenzioni non ci devono spaventare. I paesi più fortemente e modernamente attrezzati hanno convenzioni nel campo scientifico per materie certamente più rilevanti di quanto non sia l'assistenza ospedaliera specialistica. È un fatto risaputo, e forse questa impostazione sarà seguita anche in Italia come già avviene in America, in Francia, in Inghilterra, in Germania. È evidente, infatti, che nel campo scientifico vi sono delle prestazioni che i professionisti non sono disposti ad offrire se non nella forma della consulenza dalla quale ricevono maggiori sodisfazioni oltre che migliori remunerazioni.

Ma l'argomento specifico è il seguente: l'attività specialistica che i medici convenzionati sono chiamati a svolgere, deve avvenire in forma stabile negli ospedali militari e si esplica sotto il controllo dei direttori di ospedale e degli ufficiali che con essi collaborano. Ora non potremmo avere questo elemento di garanzia se l'attività specialistica dovesse svolgersi in ambienti estranei, sia pure in ospedali civili, i quali sono assolutamente diversi da quelli militari, sotto il profilo organizzativo, per cui, qualche volta, questa attività potrebbe offrire il destro ad inconvenienti ai quali l'amministrazione militare, senza averne diretta responsabilità, rischierebbe di andare incontro.

Questo credo sia stato il motivo che ha indotto il Governo, e per esso il Ministro della difesa, a presentare un disegno di legge nel quale sono ben precisati i rapporti ed an-

che la misura dell'onere che l'Amministrazione dovrebbe sostenere stipulando convenzioni con dei medici che avrebbero, tra l'altro, la funzione di colmare queste carenze e lacune che purtroppo permangono da parecchi anni.

Io dicevo poco fa al Sottosegretario che la Marina mercantile ha bandito un concorso per 20 medici e se ne è presentato uno soltanto. È quindi un problema di *quantum* che bisogna risolvere.

Per altro, approvando questo disegno di legge, noi faremo un piccolo passo in avanti, pur essendo evidente che avremo ancora notevoli carenze.

Per quanto riguarda gli aspetti sollevati dall'onorevole Buffone per la parte generale del problema, io credo che faremo cosa utile rendendoci interpreti verso l'Amministrazione responsabile della necessità che si esamini integralmente il problema per trovare quei mezzi più moderni e più confacenti alle prospettive di miglioramento della situazione della sanità militare.

Noi potremmo, dunque, approvare il disegno di legge così come è stato presentato e come ci è stato trasmesso dal Senato che mi pare rispecchi e faccia fronte, anche se in maniera parziale e momentanea, alle esigenze della sanità militare, e rinviare la soluzione del problema generale ad altro momento.

ABATE. Ricollegandomi a quanto detto dall'onorevole Buffone, penso che nell'ambito della Commissione per la legislazione delegata possa trovare soluzione il problema. È necessario, infatti, che questo tema si affronti senza mezzi termini anche per evitare di annullare quelli che sono stati i sacrifici di tanti anni. La Commissione consultiva parlamentare deve aprire una discussione su questa attività dei professionisti che nella vita civile guadagnano molto di più senza essere neppure soggetti a quelle restrizioni che la vita militare comporta; e per far ciò è necessario attrarli verso il settore militare il che è possibile solo assicurando ad essi uno stipendio che consenta una vita dignitosa.

PRESIDENTE. Nessuno, altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il problema in esame è quello del reclutamento e dello stato giuridico dei medici militari. Si deve cercare di andare incontro a quelle che sono le esigenze della categoria, esigenze che sono state espresse nella relazione e che, a suo tempo, erano state messe in luce nel dibattito tenuto in seno alla Commissione difesa del Senato.

Per questo ho espresso una posizione di adesione nei confronti del suggerimento dato dalla Commissione bilancio, avendovi rinvenuto gli stessi voti espressi in altra occasione da questa Commissione. Per fare conciliare le esigenze della Commissione bilancio e quelle della Commissione difesa mi ero poi permesso di indicare la strada di votare un ordine del giorno. Si può, tuttavia, tener conto del suggerimento della Commissione bilancio, sempre restando entro i limiti indicati dalla copertura prevista, con lo scegliere, all'atto di fare le convenzioni, personale specializzato.

NATALI. Credo che sia questo il criterio da tener presente al momento di effettuare le convenzioni; penso però che non vi sia bisogno di votare un apposito ordine del giorno, perché è un normale criterio di responsabilità che segue chiuque debba effettuare delle scelte. Penso, ad esempio, che per le prestazioni di radiologia sarà prescelto un esperto radiologo e così si procederà anche per le altre prestazioni specialistiche.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Era, infatti, questo il mio punto di vista e non quello di distaccarsi dal testo del disegno di legge nel sostanziare il suggerimento della Commissione bilancio. Penso del resto che faccia piacere a tutti gli onorevoli colleghi sapere che le trecento unità da assumere saranno scelte fra gli specialisti in materia.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Fino al 31 dicembre 1968, presso i reparti di cura, i gabinetti e i laboratori degli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito, qualora si renda indispensabile il ricorso a prestazioni specialistiche, le prestazioni stesse, in mancanza di ufficiali medici in possesso della necessaria specializzazione, possono essere di volta in volta affidate a medici civili.

Per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di cui al comma precedente è conferito apposito incarico regolato da convenzione di durata non eccedente l'anno solare, approvata con decreto ministeriale, dalla quale devono risultare le modalità tecniche delle prestazioni e il compenso relativo.

(*È approvato*).

ART. 2.

Gli incarichi di cui all'articolo precedente, nel limite massimo di trecento unità, non possono superare il numero delle vacanze esi-

stenti al 31 dicembre dell'anno precedente complessivamente nei gradi di tenente e di capitano del ruolo degli ufficiali medici del servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'Esercito.

Il numero delle vacanze di cui al comma precedente è indicato il 1° gennaio di ogni anno con decreto del Ministro per la difesa.

Il compenso mensile per ciascun incarico non può superare la somma di lire centomila.

(*È approvato*).

ART. 3.

All'onere di lire 249.600.000 derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1965 sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo 2061 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

(*È approvato*).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1965.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge « Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico », all'ultimo punto dell'ordine del giorno e sul quale è stato già espresso il parere favorevole della Commissione bilancio, prima del disegno di legge « Estensione dell'articolo 65 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari », e prima anche del disegno di legge: « Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli della ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronatuico ».

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2233).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1964, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico », già approvato dalla Commissione IV del Senato nella seduta del 31 marzo 1965.

Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Questo provvedimento contempla una modifica alla legge 26 gennaio 1964, precisamente al secondo comma dell'articolo 18 di questa legge. Sulla materia v'è una proposta di legge del collega onorevole Leone Raffaele, proposta che non è stata inscritta all'ordine del giorno della seduta odierna perché non v'è il parere favorevole della Commissione bilancio; desidero, tuttavia, richiamare l'attenzione della Commissione su questo progetto che attiene alla legge 26 gennaio 1964 oggi in discussione e, conseguentemente, sul problema di un eventuale abbinamento se riconosceremo che si tratta di identica materia. Questo disegno di legge riguarda alcuni specialisti che vengono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici; si tratta di un provvedimento che serve a sodisfare le esigenze del personale attualmente in trattamento di quiescenza, ma il cui scopo ultimo è quello di assicurare la permanenza di personale specializzato in alcuni settori. Poiché la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, auspico che la Commissione approvi il provvedimento all'esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DE MEO. Onorevole Presidente, come ha rilevato il Relatore, noi abbiamo già iniziato la discussione di una proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Leone Raffaele, Lenoci, Crocco, Buffone e Abate che verte sulla stessa materia e di cui io fui nominato Relatore; a causa di una riserva del Governo non fu però possibile approvare la proposta.

Ora la proposta di legge d'iniziativa dei deputati Leone ed altri non mi pare sia completamente assorbita da questo testo governativo sottoposto al nostro esame. Credo, anzi, che questo disegno di legge per nulla incida sulla materia a suo tempo a noi sottoposta con la proposta dei colleghi Leone ed altri. E vi fu anche sulla proposta Leone, un orienta-

mento positivo da parte della Commissione perché non si trattava di una novità, ma noi volevamo applicare per il genio aeronautico ciò che era già stato fatto ad esempio in favore dei piloti e cioè il raddoppio, in quanto l'organico prevede ben 90 posti dei quali ne sono coperti sì e no una trentina. Noi dunque con la proposta Leone elevavamo, per il 1964 – ora evidentemente per il 1965 – il numero delle promozioni – il che può farsi anche emendando l'attuale testo governativo sulla base della proposta Leone – senza che necessiti neanche apposita copertura essendo i posti previsti in organico vacanti, e sodisferemmo così le molte aspettative del settore.

PRESIDENTE. Onorevole De Meo non mi sembra che si ponga un problema di abbinamento tra il disegno di legge e la proposta Leone.

DE MEO. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame prevede la modifica dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, numero 52; anche la proposta di legge Leone prevede la modifica di tale legge, solo che essa fa riferimento all'articolo 23; si tratta quindi di due aspetti diversi ma di identica materia, per cui, a rigore di logica, l'abbinamento potrebbe legittimamente essere richiesto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo discutibile, dal punto di vista procedurale, la richiesta di abbinamento. Dichiaro che il parere del Governo è favorevole alla modifica dell'articolo 18 e collima con quello espresso dal Relatore e dalla Commissione del Senato all'unanimità, mentre la proposta Leone che concerne un altro articolo ed un'altra situazione resta comunque impregiudicata dall'eventuale approvazione di questo disegno di legge.

DE MEO. Son d'accordo. Io non voglio chiedere l'abbinamento per non ritardare l'*iter* d'approvazione di questo disegno di legge che, anche se parziale, costituisce sempre un miglioramento nel campo di questa medesima, complessa materia.

PRESIDENTE. Nel disegno di legge si legge: « Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengono alle categorie in congedo... », mentre nella proposta Leone, di cui ella è Relatore, non si parla degli ufficiali in congedo, ma di quelli in servizio.

DE MEO. La proposta Leone prevede appunto di non porre in congedo elementi che erano in servizio da oltre 20 anni ed hanno particolari capacità; ed infatti il raddoppio del numero delle promozioni potrebbe evitare che venissero posti in congedo ufficiali di cui l'Aeronautica ha necessità. Se non ricordo male, l'orientamento del Governo non era contrario alla proposta Leone. Qualche riserva vi fu da parte dello Stato Maggiore dell'Aeronautica che, in un primo tempo, si dichiarò favorevole e successivamente modificò il suo parere illustrando a noi la situazione attuale in questo settore e dicendo che di tutti quei capitani uno solo andava in congedo e che comunque sarebbe stato mantenuto in servizio per particolari esigenze. Noi allora suggerimmo di aumentare il numero delle promozioni perché si tratta di ufficiali che hanno notevoli capacità ed esperienza, tanto che lo Stato maggiore li ritiene ancora utili e li mantiene in servizio.

D'altro canto ci agganciamo ad un precedente, che ha già fatto testo nella nostra Commissione, perché questi capitani hanno raggiunto il massimo degli scatti ed il passaggio, con la promozione, al grado di maggiore, non determina nessun aumento di onere finanziario. Noi, dunque, potremmo aggiungere questa norma come emendamento al disegno di legge.

BUFFONE, *Relatore*. Vorrei pregare l'onorevole De Meo di non insistere. Noi in fondo potremmo essere anche d'accordo, ma forse, così facendo, potremmo produrre un danno agli interessati. Con l'articolo 18, infatti, quelli che furono mandati in congedo vengono richiamati in servizio. Il loro limite di età per essere posti in congedo, era di 65 anni, ma poiché si è data un'erronea interpretazione a tale articolo si sono avuti dei collocamenti in congedo prima di tale età. Con l'attuale disegno di legge che modifica l'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, si stabilisce nei confronti di tali ufficiali un più favorevole limite di età e precisamente 65 anni per i capitani e 63 per i subalterni, anziché il limite comune agli altri ruoli di 62 anni.

Se noi dovessimo procedere all'abbinamento, prolungheremmo anche l'approvazione di questo disegno di legge, poiché bisognerebbe rinvenire la copertura per la proposta Leone che prevede il raddoppio delle promozioni.

LEONE RAFFAELE. Ma vi sono i posti vuoti nell'organico, per cui non vi sarebbe aumento di spesa!

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo deve manifestare la sua perplessità per quel che riguarda questa richiesta di abbinamento; e dal punto di vista strettamente regolamentare e procedurale fa

osservare che noi ci troviamo di fronte ad un disegno di legge presentato il 28 febbraio 1965 al Senato e relativo ad una parte della materia che è regolata e disciplinata dalla legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico. Il Ministro della difesa ha ritenuto opportuno che questa legge fosse modificata ed ha presentato un apposito schema di disegno di legge che ha avuto il preventivo assenso interministeriale per regolare e disciplinare una modifica migliorativa dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, che comprende tutto il riordinamento del Corpo del genio aeronautico. Entro questi limiti il disegno di legge è stato approvato dal Senato.

Personalmente ritengo che non vi sia identità di materia tra i due progetti, se non nel senso che entrambi riguardano la legge 26 gennaio 1963, n. 52. Ma a mio parere non esiste identità di materia, per cui aderisco al parere del Relatore e spero che la Commissione approvi questa modifica all'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, modifica dalla quale possono derivare molti benefici per coloro che appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti.

Mi rimetto comunque al Presidente per quel che riguarda un eventuale abbinamento.

PRESIDENTE. Propongo un breve rinvio della discussione in modo di poter delibare in modo più meditato il problema di un eventuale abbinamento. Inscriverò all'ordine del giorno, l'uno od ambedue i provvedimenti a seconda della soluzione prescelta. In questo modo risolviamo il problema che si è presentato.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 60, e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari (2099).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione dell'articolo 65 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni, ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari ».

Il relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Con questo provvedimento si intende estendere l'articolo 65 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari del 1895 ai militari delle Forze armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo dei vigili del fuoco ed infine a tutti coloro che si imbarcano sulle navi militari. Si tratta in un certo senso di compensare il rischio che queste categorie affrontano nell'esplicare la loro attività.

Come Relatore esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ringrazio il Relatore ed esprimo il voto che la Commissione approvi questo provvedimento, che in fondo ha carattere sociale. Fino a qualche anno fa era sufficiente la legge del 1895 che veniva interpretata in senso estensivo dalla Corte dei conti, ma oggi questo provvedimento si impone.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendmenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le disposizioni contenute nell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni si applicano a tutti i militari delle Forze armate, ivi compresi i militari del corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le disposizioni stesse si applicano, altresì, al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari.

(*È approvato*).

ART. 2.

La norma di cui al precedente articolo si applica, a domanda, anche al personale ivi indicato cessato dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e, in caso di decesso, agli aventi diritto, con decorrenza agli effetti economici dalla data predetta.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli della ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico », già approvato dalla Commissione IV del Senato nella seduta del 17 marzo 1965.

Prego l'onorevole Leone Raffaele di voler sostituire l'onorevole Lucchesi nello svolgimento della relazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il provvedimento in esame permette al Ministero della difesa di richiamare determinate categorie di ufficiali per incaricarli del collaudo dei lavori del genio militare e del genio aeronautico. Del resto già da alcuni anni il Ministero dei lavori pubblici richiama alcuni funzionari a riposo per incaricarli di determinate attività, a norma della legge 9 maggio 1950, n. 279. Ed il disegno di legge in esame è un provvedimento simile agli altri.

Possono essere incaricati di questi collaudi gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dal genio, i colonnelli del genio dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri. Si stabilisce che a questi ufficiali è corrisposto un compenso non superiore a otto compensi unitari ed alle sessanta unità mensili. Le misure del compenso ordinario sono di novecento lire per i generali di corpo d'armata, ottocento lire per i generali di divisione e di brigata e di settecento lire per i colonnelli.

Mi pare che si tratti di un servizio estremamente utile e pertanto chiedo alla cortesia della Commissione di voler approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretaraio di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole dopo l'ampia discussione già avutasi al Senato e la relazione favorevole dell'onorevole Leone.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Gli ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti dall'Arma del genio, i colonnelli del genio dell'ausiliaria e della riserva, i generali e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili) possono essere incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico.

Ai predetti ufficiali è corrisposto, per lo espletamento di ogni incarico, un numero di regola non superiore ad otto di compensi unitari nella misura stabilita al successivo articolo 2. Tale numero è determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha conferito l'incarico stesso, tenendo conto del tempo impiegato nel lavoro da tavolo per la compilazione delle relazioni sui rilievi eseguiti e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e per gli altri incombenti.

Qualora gli incarichi di collaudo dovessero richiedere un eccezionale lavoro di tavolo per la mole delle verifiche contabili, per la quantità e complessità delle riserve o per altre cause accertate, può essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale e su parere del direttore generale del genio, o del genio per i lavori militari della Marina o del demanio aeronautico, un numero maggiore di compensi unitari.

Nel caso che in dipendenza degli incarichi suindicati debbano recarsi fuori del Comune di loro abituale residenza gli ufficiali predetti, oltre al trattamento economico di missione previsto per i pari grado in servizio permanente, hanno diritto ad un compenso unitario di cui al successivo articolo 2 per ogni giorno o frazione di giorno trascorsi fuori della residenza abituale strettamente indispensabili all'espletamento dell'incarico.

Il numero complessivo dei compensi che può essere attribuito mensilmente a ciascun collaudatore non deve superare le sessanta unità.

(*È approvato*).

ART. 2.

Le misure del compenso ordinario sono le seguenti:

per i generali di corpo di armata e gradi corrispondenti . . . . . L. 900

per i generali di divisione e di brigata e gradi corrispondenti . . . . . » 800

per i colonnelli . . . . . » 700

(*È approvato*).

ART. 3.

Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto col Ministro per il tesoro, sulla misura dei compensi di cui all'articolo 2 possono essere stabiliti aumenti o diminuzioni percentuali nei limiti massimi della media delle variazioni degli stipendi degli ufficiali di pari grado in servizio permanente.

(*È approvato*).

ART. 4.

All'onere annuo di lire 37 milioni derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte nell'esercizio finanziario 1965 con gli stanziamenti dei capitoli n. 2112 (lire 12 milioni), n. 2581 (lire 5 milioni) e n. 3071 (lire 20 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio finanziario e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

(*È approvato*).

Comunico che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto, insieme agli altri provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulla proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Limite di età per la partecipazione ai concorsi di ammissione all'Accademia navale in qualità di allievo ufficiale del genio navale e delle armi navali » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2234).

Presenti e votanti 21
Maggioranza 11
Voti favorevoli . . . 21
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Proposta di legge Bologna ed altri: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali di complemento e i sottufficiali delle categorie in congedo trattenuti o richiamati in servizio nelle forze armate dello Stato perché residenti in territori considerati inaccessibili » (*Modificata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (265/B).

Presenti e votanti 21
Maggioranza 11
Voti favorevoli . . . 21
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Facoltà di assumere medici civili convenzionati presso gli stabilimenti militari dell'Esercito » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2235).

Presenti e votanti 21
Maggioranza 11
Voti favorevoli . . . 21
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Estensione dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, ai militari delle forze armate, della guardia di finanza, del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del corpo degli agenti di custodia e agli appartenenti al corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al personale civile, compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari » (2099).

Presenti e votanti 21
Maggioranza 11
Voti favorevoli . . . 21
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Disegno di legge: « Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli della ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del genio militare e del genio aeronautico » (2196).

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abate, Abbruzzese, Baldini Enea, Bardini Vittorio, Biancani, Boldrini, Buffone, Caiati, Canestrari, D'Alessio, De Meo, Di Benedetto, D'Ippolito, Fornale, Gorreri, Guerrieri, Landi, Leone Raffaele, Messe, Pacciardi, Pietrobono e Villa.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI